

Parte prima

Art. 3

Leggi regionali

Entrata in vigore

Legge regionale 09 dicembre 2021, n. 18

Disposizioni in materia di lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga
la seguente legge:

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 1

Data a Cagliari, addì 9 dicembre 2021

Solinas

Incremento dotazione del Fondo (R)ESISTO

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), relativi al Fondo "(R)ESISTO", è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di euro 15.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2021 in conto della missione 20 - programma 03 - titolo I.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 15 - programma 03 - titolo 1		
2021	euro	15.000.000
(competenza e cassa)		

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2021	euro	15.000.000
(competenza)		

missione 20 - programma 01 - titolo 1		
2021	euro	15.000.000
(cassa)		